



PROCURA GENERALE
Corte di appello
TRENTO

11.04.2024

Al Sig. AVVOCATO GENERALE

Ai Sigg. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
del DISTRETTO

Ai Sigg. SOSTITUTI PROCURATORI GENERALI

OGGETTO: criteri di orientamento in materia di avocazione.

Premessa. In relazione a quanto indicato in epigrafe, ed ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, decreto legislativo 2006, n. 106, dato atto che i presenti criteri di orientamento in materia di avocazione sono stati illustrati dal Procuratore generale nel corso della Conferenza distrettuale del 27 marzo 2024, e ricordato che, nel corso della riunione, preso atto dell'inesistenza di un sistema di condivisione di gestione dei sistemi informatici tra la Procura Generale e le singole Procure ordinarie, il Procuratore Generale evidenziava l'opportunità di elaborare di un *format* comune, da utilizzare da parte delle segreterie delle Procure della Repubblica del distretto per le comunicazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 127 disp. att. cod. proc. pen., si provvede ad emanare i presenti criteri di orientamento in materia di avocazione.

2. Avocazione. In tema di avocazione, va ricordato che l'istituto, a seguito delle modifiche intervenute con decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, è oggi applicabile nei seguenti casi:

- se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione

delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-*bis*, comma 2, cod. proc. pen.;

- se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito, ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 2, cod. proc. pen., e la richiesta è stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari;
- se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 4, cod. proc. pen., ovvero dal procuratore generale, ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 5, primo periodo, cod. proc. pen.;
- a seguito delle comunicazioni trasmesse ai sensi degli articoli 409, comma 3, e 421 *bis*, comma 1, cod. proc. pen.

L'istituto dell'avocazione continua quindi a presupporre una condotta di inerzia ingiustificata del pubblico ministero ovvero di potenziale conflitto tra lo stesso ed il giudice per le indagini preliminari, di talché:

- non si darà corso ad avocazione quando tale condotta inerte non possa definirsi ingiustificata (esemplificativamente, quando le indagini sono state concluse, ma devono essere espletati gli adempimenti accessori e conseguenti, quali notifiche degli avvisi di legge, individuazione della data di fissazione dell'udienza, ovvero quando la conclusione delle indagini non dipende da inerzia del pubblico ministero, ma dal comportamento dei consulenti ovvero della polizia giudiziaria ed il ritardo non può definirsi ingiustificato per la difficoltà e la complessità degli accertamenti delegati);
- nei procedimenti con iscrizioni a carico di più persone o per più reati, ai fini del decorso del termine si terrà conto dell'ultima iscrizione, essendo la stessa dimostrativa dell'inesistenza del presupposto dell'inerzia;
- non si darà corso ad avocazione quando il pubblico ministero abbia disposto direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo relativo ad un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), senza investire il giudice nonostante il denunciante abbia fatto istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione, ex articolo 408, cod. proc. pen., potendo configurarsi in tal caso una stasi procedimentale solamente qualora la persona offesa/denunciante/esponente abbia formulato specifica istanza di sottoposizione degli atti all'esame del giudice ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato ed il pubblico ministero abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa.¹

¹ In tal senso, di recente, si vedano Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2020, n.ri 29009 e 29010.

Va altresì rimarcato che, al fine di evitare che l'avocazione si risolva in un capovolgimento dei criteri di priorità indicati nei progetti organizzativi dei singoli uffici requirenti del distretto, nel procedere all'avocazione si dovrà sempre tenere conto dei criteri di priorità indicati nei progetti organizzativi dei singoli uffici, come peraltro indica l'articolo 127 *bis*, disp. att. cod. proc. pen., di talché non si darà, di regola, corso ad avocazione nei casi di procedimenti cd. non prioritari.

Va da ultimo rimarcato che, secondo il Documento organizzativo di prossima emanazione, saranno riservati al Procuratore generale, per evidenti esigenze di uniformità di indirizzo, l'esame di tutte le comunicazioni e degli elenchi trasmessi dalle Procure della Repubblica del distretto, ai sensi dell'articolo 127 disp. att. cod. proc. pen., e le conseguenti determinazioni in materia di avocazione.

3. Le comunicazioni ai sensi dell'articolo 127 disp. att. cod. proc. pen.

E' risultato che non tutti gli uffici del distretto provvedono all'adempimento in argomento, ovvero che vi provvedono in maniera non tempestiva.

Si ricorda, quindi, che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 127, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la segreteria del pubblico ministero deve trasmettere ogni mese al Procuratore generale presso la Corte di appello i dati di cui al comma 3, art. ult. cit., relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

- a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-*bis*, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;
- b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini fissati ai sensi dell'articolo 415-*ter*, commi 4 e 5, del codice.

Al proposito, come anticipato nel corso della Conferenza distrettuale del 27 marzo u.s., è stato predisposto l'allegato *format*, al quale le Procure della Repubblica del distretto, comprese quelle Minorili, dovranno cortesemente attenersi nel trasmettere le comunicazioni mensili di cui all'articolo 127 disp. att. cod. proc. pen.

4. Conclusioni ed adempimenti richiesti In relazione a quanto indicato in epigrafe, ed ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, decreto legislativo 2006, n. 106, preso atto delle risultanze della Conferenza distrettuale del 27 marzo 2024,

si invitano le Ss. LL.:

- a voler prendere atto dei criteri orientamento del Procuratore generale in materia di avocazione;
- a voler inviare, a decorrere dal mese di aprile 2024, la prescritta comunicazione mensile di cui all'articolo 127, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., anche in caso di negatività del dato, utilizzando il modulo informatico allegato alla presente comunicazione.

Ogni altra precedente disposizione in materia di avocazione emanata da questa Procura generale é da intendersi revocata ed integralmente sostituita dai presenti criteri di orientamento.

Si pubblichi bilingue sul sito *web* dell'Ufficio.

In Trento, 11 aprile 2024.

Il Procuratore Generale
Corrado dr. Mistri